



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 617 del 17/06/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_065 AGHI SPECIALI -
LOTTO N. 6 DITTA VIGEO SRL**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 617 del 17/06/2026

Fascicolo 143/2024 CI: 1.06.03
Proposta n. 1557/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- con Determina n. 759 del 23/074/2025 è stata effettuata l'adesione alla Convenzione ARIA_2023_065 Aghi speciali per il Lotto n. 6 "AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA ISTOLOGICA" aggiudicato alla ditta Vigeo Srl di Borgo Virgilio (MN), con scadenza in data 03/12/2027;
- il massimale assegnato a questa Azienda si è eroso anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale in quanto l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti aveva destinato alla stessa un fabbisogno minore rispetto a quello richiesto;
- è pertanto necessario procedere ad una nuova adesione alla medesima convenzione al fine di soddisfare le esigenze di questa Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in

Determina n. 617 del 17/06/2026



essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite

le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

Determina n. 617 del 17/06/2026



DATO ATTO che la Convenzione in argomento presenta ancora disponibilità economica;

DATO ATTO che i prodotti di cui trattasi sono ricompresi tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/02/2026;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate di aderire alla convenzione sopra citata per la fornitura dei prodotti inclusi nel lotto suindicato e specificati nel prospetto Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 16/06/2026 ordinativo di fornitura (n. 220844978), a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è reso necessario a far data dal 11/06/2026, a dare avvio anticipato all'esecuzione del contratto di cui al predetto Ordinario di Fornitura attesa l'aggiudicazione già disposta dalla suddetta centrale di committenza regionale a cui questa Azienda con il presente atto provvede ad aderire in ot

Determina n. 617 del 17/06/2026



temperanza alle disposizioni normative sopra citate e agli indirizzi regionali sopra richiamati per la gestione degli acquisti da parte delle aziende del servizio sanitario;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile complessivi € 7.339,60 Iva 22% esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione non comporta una maggior spesa su base annua, in quanto il prezzo offerto è invariato rispetto al contratto precedente;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di confermare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Coordinatore della Struttura Semplice Centro Mammografico dell'Azienda, Dr. Simone Fogliata, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

Determina n. 617 del 17/06/2026



DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura di siringhe indicate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2023_065 - Lotto 06 "AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA ISTOLOGICA" - con scadenza il 03/12/2027, aggiudicato a favore della ditta Vigeo Srl di Borgo Virgilio (MN);
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto previsto e comunque sino e non oltre il 03/12/2027, una spesa complessiva presunta pari ad € 8.954,312 (Iva 22% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80102535 dei Bilanci 2026 e 2027 come di seguito indicato:
 - ❖ Anno 2026 quanto a € 3.187,128 iva inclusa;
 - ❖ Anno 2027 quanto a € 5.767,184 iva inclusa;
3. di confermare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Coordinatore della Struttura Semplice Centro Mammografico dell'Azienda, Dr. Simone Fogliata, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;

Determina n. 617 del 17/06/2026

Fascicolo 143/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 1557/2026



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 617 del 17/06/2026

Fascicolo 143/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 1557/2026